

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PRATICANTI PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PER UN PERIODO DI DODICI MESI PRESSO L'AVVOCATURA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Art. 1 - Oggetto dell'attività

Presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano può essere compiuto il tirocinio forense riconosciuto per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato per un periodo non superiore a dodici mesi (sei mesi più altri sei rinnovabili) come disciplinato dalla normativa vigente.

In particolare il tirocinante avrà la possibilità di effettuare approfondimenti normativi e giurisprudenziali preliminari alla formulazione di pareri e alla redazione di atti giudiziari inerenti le funzioni di competenza della Città Metropolitana di Milano (http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/conosci_la_citta_metropolitana/funzioni_competenze).

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

Per lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di un paese dell'Unione Europea;
- avere conseguito in Italia la laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza ovvero il diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario; i candidati in possesso del titolo conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo di studio posseduto è stato dichiarato equipollente;
- essere in possesso dei requisiti, qualora non già iscritto, per l'iscrizione nell'elenco dei tirocinanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
- non aver già svolto altrove la pratica legale per un periodo superiore a sei mesi; non saranno comunque ammessi alla pratica i candidati che, utilmente collocati in graduatoria, al momento dell'inizio del tirocinio abbiano già svolto più di sei mesi di praticantato;
- non aver compiuto i 30 anni di età;
- possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer e del programma di video scrittura <word> o analogo.

Art. 3 - Domanda di partecipazione

La domanda per l'ammissione al tirocinio forense deve essere presentata entro il 9 gennaio 2017, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato (reperibile sul sito della Città Metropolitana di Milano www.cittametropolitana.mi.it - home page e "Amministrazione trasparente" e deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta con firma autografa non autenticata ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000.

La domanda può:

- essere trasmessa tramite posta certificata (PEC) in formato PDF specificando nell'oggetto "Domanda per l'ammissione al tirocinio forense presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano". L'invio tramite

PEC assolve l'obbligo di firma ma deve essere allegato un documento d'identità in corso di validità;

- essere spedita tramite raccomandata A/R al Settore Avvocatura della Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio 1, 20122 Milano. Nella causale va indicato “Domanda per l'ammissione al tirocinio forense presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano”. Farà fede la data del timbro postale;
- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio 1 - Milano. Sulla busta va indicato “Domanda per l'ammissione al tirocinio forense presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano”.

Alla domanda il candidato deve allegare il curriculum vitae nel quale devono essere segnalate eventuali esperienze o conoscenze lavorative o di volontariato, con particolare riguardo a quelle che abbiano attinenza con la professione forense e copia di un documento di riconoscimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando e di effettuare successive verifiche in ordine alle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione.

Art. 4 - Commissione valutatrice

Verrà nominata, con Decreto dirigenziale, presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano un'apposita Commissione con il compito di valutare, per l'ammissione al tirocinio, le domande ricevute e di predisporre la graduatoria che verrà successivamente approvata dal Direttore del Settore Avvocatura e pubblicata all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Milano.

La graduatoria avrà validità 1 anno.

La Commissione, se lo riterrà necessario, potrà convocare i candidati per un colloquio individuale.

Esaurita la selezione, Il Direttore del Settore Avvocatura comunicherà al Consiglio dell'Ordine l'elenco dei candidati ammessi al tirocinio.

Art. 5 - Criteri per la selezione

La selezione avverrà per titoli e, se ritenuto necessario dalla Commissione di cui all'art. 4, sulla base di un colloquio attitudinale e motivazionale.

I criteri applicati dalla Commissione sono i seguenti:

- a) media dei voti conseguiti negli esami di diritto amministrativo, processuale amministrativo, civile, processuale civile, penale, processuale penale:
 - 0 punti media inferiore o uguale a 20;
 - 4 punti media compresa tra 21 e 23;
 - 6 punti media compresa tra 24 e 26;
 - 8 punti media compresa tra 27 e 29;
 - 10 punti media pari a 30.
- b) Voto di laurea magistrale/specialistica:
 - 0 punti per un voto inferiore a 70;
 - 1 punto per un voto compreso tra 70 e 79;

- 3 punti per un voto compreso tra 80 e 89;
 - 5 punti per un voto compreso tra 90 e 99;
 - 7 punti per un voto compreso tra 100 e 104;
 - 9 punti per un voto compreso tra 105 e 110;
 - 10 punti per un voto pari a 110 con lode.
- c) Periodo intercorso tra la data di prima immatricolazione alla facoltà di giurisprudenza e la data di conseguimento della laurea magistrale specialistica:
- 0 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 7 anni;
 - 3 punti nel caso il periodo sia superiore a 6 e inferiore a 7;
 - 8 punti nel caso il periodo sia superiore a 5 e inferiore a 6.
- d) La lode attribuita al voto di laurea 5 punti.
- e) La lode attribuita ai singoli esami sopra indicati 2 punti.
- f) Colloquio 30 punti.
- g) Età più giovane dell'aspirante.

Il punteggio finale sarà dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nella votazione conseguita nell'eventuale colloquio.

I candidati ammessi al tirocinio verranno contattati tempestivamente per essere informati circa il luogo, il giorno e l'orario per l'inizio del tirocinio.

I candidati ammessi al tirocinio e non ancora iscritti al registro dei praticanti tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Milano dovranno dare prova all'Amministrazione dell'avvenuta iscrizione pena l'esclusione dal tirocinio entro 20 giorni dall'approvazione della graduatoria.

Nel caso di successive rinunce dei tirocinanti si attingerà dalla graduatoria sino ad esaurimento della stessa o sino alla pubblicazione di un nuovo bando.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del tirocinio

Il Direttore del Settore Avvocatura nominerà un tutor di riferimento destinatario delle relazioni del tirocinante. Per ciascun praticante avvocato verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento professionale.

Lo stesso tirocinante verrà assegnato ad un singolo avvocato che seguirà l'intero percorso formativo, e redigerà, al termine del prescritto periodo, una breve relazione sull'attività svolta dal medesimo. Il tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

I Praticanti, secondo le istruzioni ed indicazioni dell'Avvocato cui sono assegnati, di regola, cureranno l'approfondimento delle problematiche giuridiche inerenti le richieste di consulenza o patrocinio che, a scopo formativo, gli Avvocati di riferimento vorranno sottoporre alla loro attenzione.

Parte integrante dell'esercizio della pratica forense è costituita dall'approfondimento degli adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli uffici giudiziari (cancellerie, segreterie, ufficio notifiche o altro) che, per la

peculiare organizzazione dell'Avvocatura, avverrà sulla base delle indicazioni degli addetti al relativo servizio, oltre che dell'Avvocato assegnatario.

Tale attività non darà diritto a riconoscimenti professionali od economici.

I Praticanti abilitati presenzieranno alle udienze secondo le vigenti disposizioni normative, senza che questo comporti il diritto a compensi di alcun tipo.

La dichiarazione di mancata o insufficiente frequenza dell'Avvocatura per il periodo stabilito, costituirà causa di mancato riconoscimento della validità del tirocinio.

Restano in vigore le regole enunciate nella Legge 31/12/2012 n. 247, nel Decreto 17/3/2016 n. 70 e nel Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Art. 7 - Obblighi del tirocinante

Durante il periodo di pratica il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo con diligenza e continuità;
- tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense e del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
- un'assidua, costante ed apprezzabile presenza quotidiana in Avvocatura oltre alla partecipazione alle udienze ed all'adempimento degli obblighi formativi imposti dalla legge professionale;
- rispettare gli obblighi di segretezza e di riservatezza verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni acquisite durante la collaborazione a mantenere il segreto professionale, per quanto conosciuto in ragione della propria attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- rispettare le norme in materia di conflitto di interessi, ovvero quanto disposto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento e dalle direttive impartite al riguardo dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Città Metropolitana di Milano;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

I praticanti non potranno assumere incarichi professionali afferenti a vicende di cui si sono occupati in nessun grado di giudizio e fino alla conclusione delle relative procedure.

Lo svolgimento della pratica forense presso la Città Metropolitana non è compatibile con lo svolgimento contemporaneo di altri incarichi presso studi legali pubblici o privati o presso gli Uffici giudiziari. E' fatta salva la facoltà di frequenza delle Scuole di formazione professionale istituite dall'Ordine degli Avvocati ai sensi della vigente normativa.

In caso di violazione di tali principi o di norme comportamentali il Direttore dell'Avvocatura, su segnalazione del tutor-avvocato di riferimento, riferirà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per quanto di competenza.

Art. 8 - Rapporto tra il tirocinante e l'Amministrazione

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere diretto per la Città Metropolitana di Milano.

La Città Metropolitana assicura il praticante avvocato contro gli infortuni sul lavoro e provvede ad assicurarlo per la RC con riferimento ad eventi occorsi durante l'attività di tirocinio presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano, ed anche per attività eventualmente svolte al di fuori dell'ufficio ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 9 - Responsabile del procedimento e contatti

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Avvocatura della Città Metropolitana di Milano.

Le informazioni relative alla procedura selettiva potranno essere richieste al Responsabile del Servizio Amministrativo Avvocatura - Via vivaio 1 - tel. 0277403377/5839

Art. 10 - Privacy (art. 13 D.Lgs 196/2003)

I dati raccolti con le domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti il tirocinio forense presso la Città Metropolitana di Milano. Il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano e il Responsabile è il Direttore del Settore Avvocatura Dott. Giorgio Grandesso; incaricati del trattamento sono i soggetti preposti alla procedura di selezione.

Milano, 15/11/2016

Dott. Giorgio Grandesso
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Il Direttore del Settore Avvocatura